

OGGETTO: L. R. 04/2003 - R.R 2/2007 –: Integrazione al DCA n. U00294/2012 avente ad oggetto: *“Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo alla Società “Chea s.r.l.” (P. IVA 01233361003), in persona del legale rapp.te p.t. Giorlandino Mariastella, con sede legale in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma, per il presidio sanitario denominato “Chea s.r.l.”, con sede operativa in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma.”*. Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio polispecialistico, gestito dalla Società CHEA Srl (P. IVA 01233361003), con sede legale ed operativa in via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma. ASL RM/C.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 22/3/2013, n. 53: *“Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”*, e successive modificazioni;

VISTO l’Atto di Organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: *“Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)”*;

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante *“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”*;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 è stato nominato, a decorrere dal giorno successivo alla presente Deliberazione, l’Arch. Giovanni Bissoni sub-commissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”*, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla*

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...”

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredimenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” art. 1, commi dal 123 al 126;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie”;

VISTI, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

PRESO ATTO del DCA n. U00294 del 12/11/2012, recante: “Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società “Chea s.r.l.” (P. IVA 01233361003), in persona del legale rapp.te p.t. Giorlandino Mariastella, con sede legale in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma, per il presidio sanitario denominato “Chea s.r.l.”, con sede operativa in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma.”;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la Determinazione Regionale n. B04736 del 27/07/2012, recante: “Autorizzazione alla realizzazione. Verifica di compatibilità rispetto al fabbisogno di assistenza risultante dall’atto programmatico. L.R. 4/2003 – Art. 6, comma 2. Parere non favorevole alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un Poliambulatorio in ampliamento di un Laboratorio Analisi già autorizzato – Chea srl – Via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma – Azienda Usl Roma C (n. rif. 352).”;

VISTA l’istanza di autorizzazione all’esercizio presentata in data 23/05/2013 ed acquisita al protocollo regionale n. 98407 del 29/05/2013, con la quale il Rappresentante Legale della Società Chea Srl, con sede legale ed operativa in via Sermoneta, 38/50 – 00179 Roma ha richiesto: “il rilascio dell’autorizzazione di un ambulatorio polispecialistico di cui all’art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 04/2003, in ampliamento dei locali aventi autorizzazione Comunale alla realizzazione, giusta nota n. 69712 del 02/11/2010, per le seguenti attività sanitarie: Ostetricia/Ginecologia, Cardiologia, Medicina Interna, Oculistica, Endocrinologia, Neurologia, Urologia, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Allergologia, e Pneumologia, Nefrologia, Ortopedia e Traumatologia ed Ecografia.”;

VISTA la Sentenza del TAR LAZIO n. 03778/2013, con la quale il Giudice Amministrativo ha annullato la suddetta Determinazione, intimando all’Amministrazione di addivvenire ad una nuova valutazione del fabbisogno assistenziale regionale;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03973 del 12/09/2013, recante: “L. R. 3 marzo 2003, n. 4 – R.R. 26 gennaio 2007, n. 2, art.10 - Diniego all’istanza di autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio polispecialistico in ampliamento del Laboratorio Analisi autorizzato con Determinazione Regionale n. B00427 del 23/01/2012, presentata dalla Società CHEA S.r.l. (P. IVA 01233361003), con sede legale ed operativa in Via Sermoneta, 38 - 50 – 00179 Roma.” ed in particolare la parte in cui si specifica: “di non poter procedere all’adozione del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di un ambulatorio polispecialistico in ampliamento del Laboratorio Analisi autorizzato con Determinazione Regionale n. B00427 del 23/01/2012, sito in via Sermoneta, 38-50 – 00179 Roma e gestito dalla Società CHEA Srl, per mancanza di un presupposto essenziale del procedimento, nella fattispecie l’autorizzazione alla realizzazione, adottata tenuto conto del nuovo parere di compatibilità con il fabbisogno di assistenza sanitaria regionale”;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 01674/2014, su ricorso Reg. Ric. N. 04905/2013 proposto dalla Regione Lazio per la riforma della Sentenza del TAR LAZIO n. 03778/2013, ed in particolare la parte in cui si stabilisce che: “[...] a prescindere da ogni questione sulle modalità con le quali si potrà procedere alla concreta attuazione delle suindicate disposizioni anche nel settore sanitario, oggetto di specifica regolamentazione ai fini della tutela della salute che, come si è accennato, può giustificare anche la previsione di limiti all’esercizio della libera attività economica, in ogni caso, nella fattispecie, proprio ed anche in attuazione di tali principi, sarebbe stata necessaria una effettiva e concreta valutazione sull’opportunità di concedere l’autorizzazione richiesta dalla società CHEA per l’ampliamento delle attività sanitarie del suo ambulatorio, tenendo conto non solo della situazione effettiva dell’offerta nell’area territoriale della ASL interessata ma anche della circostanza che la richiesta non prevedeva ulteriori oneri per il servizio sanitario pubblico.

Fermo restando la necessità di dover verificare la qualità dei servizi offerti e la loro diffusione, mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, e fermo restando ovviamente la necessità della verifica del possesso di tutti i requisiti, di carattere personale e strutturale, necessari per l’esercizio dell’attività sanitaria.

In conclusione, per le considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto e l’appellata sentenza del TAR per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Quater, n. 3778 del 15 aprile 2013, deve essere confermata.”;

VISTA la summenzionata Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie”. Ed in particolare l'art. 2, commi 73,74, 75, 76, 77, che recitano:

73. Alla Legge Regionale 03 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e accordi contrattuali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a. Alla lett. b) del comma 1 dell'art. 5 le parole da: “la verifica” a: “ed i termini per” sono soppresse;

b. I commi 2 e 3 dell'art. 6 sono abrogati.

74. Le disposizioni di cui al comma 73 si applicano anche ai procedimenti sulle richieste di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamenti e trasferimento di strutture sanitarie inoltrate al comune competente per territorio sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Il comune rilascia l'autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità anche qualora la documentazione relativa sia già stata inoltrata alla Regione.

75. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che, in sede di richiesta di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione, ampliamento e trasferimento di strutture sanitarie, siano stati destinatari di un provvedimento negativo rilasciato dalla Regione relativo alla verifica di compatibilità, nonché i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'art. 12, comma 2, della Legge regionale n. 04/2003 per violazione delle disposizioni sul rilascio della verifica di compatibilità, possono inoltrare al comune competente per territorio un'istanza di riesame della richiesta di autorizzazione già presentata o una nuova richiesta di autorizzazione. Il comune rilascia l'autorizzazione prescindendo dalla verifica di compatibilità.

76. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dalla presente legge e adotta le necessarie modifiche al Regolamento 26 gennaio 2007, 2 (Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1 lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e accordi contrattuali” e successive modificazioni).

77. Sino all'adozione delle modifiche al Regolamento di cui al comma 76, le disposizioni ivi contenute si applicano solo in quanto compatibili con i commi da 73 a 76”;

VISTA l'istanza di riesame presentata dall'Avv. Alessandra Dipatrizi, in nome e per conto della società CHEA srl, del 29 settembre 2014 ed acquisita al protocollo regionale n. 546183 del 02/10/2014;

PRESO ATTO dell'abrogazione dei commi 2-3 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 04/2003;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. CI/2846/2014, acquisita al protocollo regionale n. 571468 del 15/10/2014, recante: “Rilascio autorizzazione per la realizzazione di un poliambulatorio in ampliamento di un laboratorio analisi già autorizzato. CHEA Srl con sede legale ed operativa in via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma – Azienda ASL RM/C – (L. Regionale n. 4/2003 – R. Regionale n. 02/2007)”;

VISTA la nota protocollo regionale n. 571154 del 15/10/2014 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla ASL RM/C, competente per territorio, la verifica dei requisiti minimi di cui all'art. 7, comma 3 della Legge Regionale n. 03/2004 e dell'art. 9, comma 3 del Regolamento Regionale n. 02/2007, relativamente alle ulteriori prestazioni ambulatoriali da svolgersi nel presidio sanitario di via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma;

VISTA la nota prot. n. 0001609 del 09/01/2015, acquisita dalla Regione Lazio con prot. n. 14170 del 13/01/2015, con la quale il Direttore Generale della ASL ROMA C: “acquisito il parere del Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n. 9000322 del 07/01/2015, comunica che la struttura denominata CHEA Srl sita in via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma è **conforme** ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DCA 08/2011 e ss.mm.ii.”;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta del suddetto parere della ASL ROMA C, di dover provvedere all'integrazione del DCA n. U00294/2012 recante: “Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Chea s.r.l." (P. IVA 01233361003), in persona del legale rapp.te p.t. Giorlandino Mariastella, con sede legale in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma, per il presidio sanitario denominato "Chea s.r.l.", con sede operativa in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma.", con l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti ulteriori prestazioni ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico:

- Ostetricia e Ginecologia;
- Cardiologia;
- Medicina Interna;
- Oculistica;
- Endocrinologia;
- Neurologia;
- Urologia;
- Dermatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Allergologia;
- Pneumologia;
- Nefrologia;
- Ortopedia e Traumatologia;
- Servizio ecografico;

da svolgersi nel presidio sanitario denominato CHEA srl, sito in via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma, gestito dalla Società CHEA srl (P. IVA 01233361003), in persona del Legale Rappresentante p.t. Giorlandino Mariastella, con sede legale in via Sermoneta, 38/50 – 00179 Roma

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

1. Di provvedere all'integrazione del DCA n. U00294 del 12/11/2012, recante: "Conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Chea s.r.l." (P. IVA 01233361003), in persona del legale rapp.te p.t. Giorlandino Mariastella, con sede legale in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma, per il presidio sanitario denominato "Chea s.r.l.", con sede operativa in Via Sermoneta n. 38-50 - 00179 Roma., con l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti ulteriori prestazioni ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico:

- Ostetricia e Ginecologia;
- Cardiologia;
- Medicina Interna;
- Oculistica;
- Endocrinologia;
- Neurologia;
- Urologia;
- Dermatologia;
- Otorinolaringoiatria;
- Allergologia;
- Pneumologia;
- Nefrologia;
- Ortopedia e Traumatologia;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- *Servizio ecografico;*
da svolgersi nel presidio sanitario denominato CHEA srl, sito in via Sermoneta 38/50 – 00179 Roma, gestito dalla Società CHEA srl (P. IVA 01233361003), in persona del Legale Rappresentante p.t. Giorlandino Mariastella, con sede legale in via Sermoneta, 38/50 – 00179 Roma.
2. di confermare, per quanto non espressamente richiamato, il DCA n. U00294 del 12/11/2012.

Il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della struttura, all'Azienda USL ROMA C competente per territorio, nonché al comune in cui insiste la struttura, a mezzo posta certificata/raccomandata A.R. e tramite pubblicazione sul sito www.regione.lazio.it, nella sezione "Argomenti - Sanità";

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale Roma C, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

Dalla presente autorizzazione non deriva il diritto all'accREDITAMENTO.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

